

AI M.I.U.R

Viale Trastevere, 76/a

00153 ROMA

All'ufficio del Contenzioso dell'U.S.R

della Campania

All'Ufficio di segreteria per la conciliazione presso l'U.A.T.

della provincia di Napoli

All'Ambito VEN0000004

Oggetto: tentativo facoltativo di conciliazione previsto dagli artt.135,136,137 e 138 del CCNL 29/11/2007 e dagli artt. 65 e 66 del D.lgs 30.3.2001 n. 165 e succ. mod. – Insegnante Ferraro Elisabetta

La sottoscritta Ferraro Elisabetta, nata a Vico Equense (NA) il 07/03/1972, residente a in C.F. e-mail: docente di Scuola Primaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, classe di concorso/posto COMUNE, in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale "Costiero" di Vico Equense

FATTI

in seguito ai movimenti interprovinciali relativi al personale docente della Scuola Primaria - a.s. 2016/2017 le è stato assegnato l'ambito VEN0000004


TANTO PREMESSO

l'istante chiede di esperire il tentativo facoltativo di conciliazione, previsto dagli artt.135,136,137 e 138 del CCNL 29/11/2007 e dagli artt. 65 e 66 del D.lgs 30.3.2001 n. 165, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183,

PER I SEGUENTI MOTIVI

1. Violazione art.8 CCNL.

La ricorrente fa presente che assiste un familiare affetto da grave disabilità, la madre, ai sensi della legge 104/92. Pur considerando la non precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità, ritiene che tale procedura debba essere applicata così come stabilisce l'articolo 8 del CCNL per quanto riguarda le



operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo in questo caso del criterio di precedenza. Quindi, vi è una disparità di assegnazione tra mobilità e successiva assegnazione della sede scolastica.

2. Violazione per mancata applicazione della scelta dell'ambito indicato nella domanda presentata al MIUR.

E' stata violata e non applicata la preferenza indicata nella domanda di trasferimento presentata al MIUR online. In effetti la violazione riguarda sia la scelta che l'applicazione. Non è stata rispettata la preferenza indicata con la non applicazione del criterio di scelta del primo ambito indicato. Non è stato rispettato il criterio della prima provincia indicata con la scelta effettuata. Inoltre, l'ambito a cui la ricorrente è stata assegnata non è mai stato indicato nella domanda di mobilità. Quindi, non si capisce come sia stato assegnato l'ambito a cui è stata destinata e si appalesa una netta violazione della scelta effettuata e predestinata.

3. Violazione della mancata applicazione del punteggio di graduatoria.

Nell'assegnazione della sede risulta non applicato il criterio della valutazione della domanda in merito al punteggio di cui la ricorrente usufruisce, ben 77 punti. Addirittura, colleghi e colleghe con punteggi inferiori hanno avuto la precedenza nella scelta delle sedi e nell'attribuzione degli ambiti. Netta violazione dell'applicazione della regola.

4. Precedenza per figlio minore.

La ricorrente risulta avere un figlio minore, di anni dodici anni, che per l'età scolastica non può avere e subire traumi di spostamenti tali da pregiudicare la psiche del minore. Solo sotto diretta responsabilità scolastica si accetterà tale situazione.

La sottoscritta chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni di merito siano inviate all'indirizzo:

- () - Tel.

Napoli, 03 agosto 2016

Con Osservanza

Elisabetta Ferraro

